Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Sabato, 22 gennaio | Numero 18

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 14
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 25; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I - Leggi e Decreti

. . . .

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 febbraio 1920, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 19 marzo 1920, n. 66, che istituisce presso il Ministero d'industria e commercio il Comitato speciale per l'industria cotoniera;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In applicazione del disposto dell'art. 1 capoverso, del R. decreto 26 febbraio 1920, è fatto obbligo a tutte le Ditte industriali e commerciali cotoniere di fornire al Comitato speciale per l'industria cotoniera i dati relativi alla produzione, importazione, esportazione e vendita delle merci che forma oggetto della loro attività.

Art. 2.

Alla raccolta dei dati di cui all'art. 1 provvederà il Comitato predetto a mezzo della Associazione cotoniera italiana e le singole Ditte dovranno comunicare secondo le norme, modi e particolari da esso stabiliti gli elementi richiesti, quali:

A) Per ogni ramo e annualmente:

1. Numero degli stabilimenti, numero dei fusi e telai.
2. Numero degli operai impiegati.
3. Entità della forza motrice impiegata.
4. Capitale dell'azienda.
5. Produzione complessiva annuale.

B) Per il ramo filatura e per essere raccolti in statistiche globali:

a) Quindicinalmente:

1. Produzione filatura.
2. Spedizioni.
3. Impegni assunti.
4. Orario di lavoro.
5. Lavoro effettivo.
6. Rimanenze complessive.
7. Dati complementari.

b) Mensilmente:

1. Cotoni sodi posseduti nei paesi di origine, o viaggianti.
2. Cotoni sodi posseduti ed esistenti in Italia, nei porti, nei magazzoni dell'interno e negli stabilimenti.

c) Semestralmente:

1. Rimanenze dei filati.
2. Impegni complessivi.
3. Dati complementari.
C) Per gli altri rami:
I dati della produzione, di spedizioni, degli impegni e delle rimanenze che fossero richiesti.

Art. 3.

Indipendentemente dalle comunicazioni periodiche di cui al precedente articolo le Ditte sono obbligate a fornire tutti quegli altri dati che in casi straordinari o in via di urgenza fossero richiesti dal comitato speciale.

Art. 4.

L'accertamento dei dati statistici previsti nei precedenti articoli, potrà essere fatto d'Ufficio a spese delle Ditte che non fornissero i dati richiesti.

Art. 5.

Alle spese occorrenti per il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati sarà provvisto coi fondi appositamente stanziati sul bilancio del Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 6.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 732, che erige in Ente morale la stazione zoologica di Napoli (acquario) sotto la vigilanza del Ministero della istruzione pubblica;

Veduto il decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 804, che approva lo statuto per la stazione zoologica stessa;

Veduto il decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 dicembre 1915, n. 206), che nomina la Commissione per la gestione straordinaria di detta stazione;

Veduto il R. decreto-legge 30 settembre 20, n. 1637, con il quale si abroga il decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 732;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È revocato il decreto-legge 21 ottobre 1915 sopra ricordato, con il quale è nominata la Commissione per la gestione straordinaria della stazione zoologica di Napoli.

Il ministro della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge del 30 novembre 1919, n. 2318, concernente il testo unico delle disposizioni per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Veduti i successivi decreti che hanno modificato il detto testo unico;

Visto il Regio decreto 2 dicembre 1920, n. 1790 per la sorveglianza sulla esecuzione dei lavori che si eseguono con finanziamento statale;

Sentito il Comitato interministeriale pel finanziamento dell'edilizia popolare;

Decreta:

Art. 1.

Gli Enti costruttori di case popolari ed economiche che abbiano ottenuto il mutuo dalla Cassa dei depositi e prestiti ed almeno il contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi, dovranno inviare al Ministero dell'industria e commercio in doppia copia i disegni definitivi completi del progetto pel quale fu autorizzata la concessione del mutuo o del contributo. Tali disegni non potranno essere modificati senza speciale autorizzazione del Ministero.

Una delle copie dei detti disegni sarà, con la dichiarazione di approvazione, restituita all'Ente costruttore che la terrà a disposizione degli ingegneri incaricati delle ispezioni.

Il mancato invio dei detti disegni e le varianti dei lavori non autorizzate, faranno sospendere le somministrazioni dei mutui e dei contributi.

Art. 2.

Gli Enti costruttori di case popolari ed economiche che abbiano ottenuto mutui dalla Cassa depositi o prestiti, dovranno tenere al corrente la contabilità dei lavori secondo le norme prescritte nel regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, e perciò dovranno tenere al corrente, colle norme prescritte nel regolamento predetto, almeno i seguenti registri che dovranno mettere sempre a disposizione degli ingegneri e degli altri funzionari incaricati delle ispezioni di vigilanza:

1° il giornale dei lavori;
2° i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
3° il registro di contabilità;
4° il sommario del registro di contabilità.

Gli Enti costruttori che abbiano ottenuto i mutui da altri Istituti mutuanti, si uniformeranno per la contabilità dei lavori alle disposizioni loro impartite dagli Enti mutuanti medesimi.

Art. 3.

Sono soggetti a ispezioni di vigilanza i lavori degli Enti costruttori che abbiano ottenuto il mutuo dalla Cassa depositi e prestiti, col contributo dello Stato, od il solo contributo nel pagamento degli interessi.

Dette ispezioni avverranno di norma, nel primo caso, ad ogni domanda di somministrazione ed in ambedue i casi, saltuariamente, tutte le volte che il Ministero lo riconosca necessario.

Gli ingegneri incaricati delle ispezioni dei lavori si assicureranno che questi siano condotti secondo le buone regole d'arte, che procedano in conformità dei progetti già approvati dal Ministero, ed

in base ai quali furono concessi i mutui ed i contributi; se l'Ente costruttore ha ottenuto il mutuo dalla Cassa depositi e prestiti, si assicureranno che la contabilità sia tenuta come è detto all'art. 2, e vi porranno la data ed il visto.

Nondimeno tale visto non costituirà una sanzione assoluta dei lavori eseguiti, e se irregolarità furono commesse, potranno sempre essere rilevate da visite posteriori e di collaudo.

Tutte le volte che nell'esame dei lavori gli ingegneri rilevino irregolarità o disformità rispetto ai progetti approvati, o non trovino al corrente la contabilità, ne informeranno il Ministero dell'industria e commercio per gli opportuni provvedimenti.

Quando non si tratti di una visita per il nulla osta di somministrazioni, chi eseguisce l'ispezione, dovrà inviare una breve relazione sui risultati della medesima.

Per ottenere le somministrazioni gli Enti costruttori che avranno ottenuto un mutuo dalla Cassa depositi e prestiti. dovranno farne domanda alla Cassa mutuante inviandola con lettera accompagnatoria al Ministero dell'industria e commercio insieme allo stato di avanzamento dei lavori e al certificato di pagamento, ambedue in doppia copia e firmati tanto dal presidente dell' Ente costruttore quanto dal direttore dei lavori.

Unitamente alla richiesta della prima somministrazione dovranno essere trasmessi dall'Ente costruttore al Ministero copie conformi del capitolato, del contratto d'appalto e dell' elenco dei prezzi, e successivamente, tutte le volte che questi vengano variati, dovranno inviare le copie conformi dei verbali di revisione, approvati colle modalità stabilite dal rispettivo statuto.

Art. 4.

Per le costruzioni non finanziate dalla Cassa dei depositi e prestiti, appena ultimate, gli Enti costruttori dovranno darne avviso al Ministero dell'industria e commercio che provvederà ad una visita definitiva agli effetti del contributo statale, per constatare che le costruzioni siano conformi ai progetti.

Art. 5.

Ai funzionari che eseguono le ispezioni, quando gli ordinament delle singole Amministrazioni alle quali appartengono, non dispongano diversamente, spettano le competenze stabilite a favore de. funzionari del genio civile e cioè, se si tratti di Comuni o Provincie, spettano le medesime indennità stabilite per le missioni eseguite nell'interesse dello Stato, ai sensi dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e se si tratti di privati o di Enti, che non siano Provincie o Comuni, spettano le indennità stabilite dall'art. 3 del decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 20 ottobre 1918, n. 28769.

Agli ingegneri dell'Ufficio delle case popolari e dell'industria edilizia spettano le indennità suddette stabilite a favore dei funzionari del genio civile.

Art. 6.

Gli ingegneri che avranno eseguite le ispezioni dei lavori redigeranno la distinta delle indennità ad essi spettanti, in base al R. decreto 2 dicembre 1920, n. 1790, e in conformità alle disposizioni vigenti in materia presso le rispettive amministrazioni e la faranno pervenire alla Amministrazione alla quale appartengono, affinchè essa possa trasmetterla all'Ente costruttore ispezionato, che dovrà provvedere al pagamento nel termine di tre mesi dalla data del ricevimento della distinta, sotto pena di sospensione delle somministrazioni e dei contributi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 gennaio 1921.

Il ministro
ALESSIO.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto che la Camera di commercio e d'industria di Gorizia non è in grado di sistemare il proprio bilancio coi soli proventi dell'addizionale all'imposta sull'industria e, ritenuta quindi l'opportunità di creare a favore di detta camera un altro adeguato cespite di rendita;

Visto il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233, nonchè l'autorizzazione impartita dalla presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio centrale per le nuove Provincie - con nota 1° settembre 1920, numero 8829|7 B;

Decreta:

Art. 1.

Si istituisce a favore della Camera di commercio e d'industria di Gorizia una tassa consegna merci colle modalità stabilite negli articoli seguenti:

Art. 2.

I trasporti di merci mediante ferrovia spediti dalle o rispettivamente ritirati nelle stazioni ferroviarie di Aidussina, Cervignano, Cormons, Divaccia, Gorizia nord, Gorizia Meridionale, Monfalcone e Nabresina, soggiacciono alla tassa consegna merci, se la singola spedizione raggiunge o supera i 100 kg.

Art. 3.

La tassa è commisurata con cinque centesimi di lire per 100 kg. Frazioni di peso oltre 100 kg. verranno calcolate per un quintale intero.

Art. 4.

La tassa va pagata negli scali ferroviari indicati all'art. 2) all'atto della consegna e rispettivamente del ritiro della merce.

Art. 5.

Le modalità dell'incasso verranno rese pubbliche dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

La presente Ordinanza ha vigore per un triennio per le spedizioni consegnate o ritirate dal 1° febbraio 1921 in poi fino all'espiro del triennio.

Trieste, 15 gennaio 1921.

Per il commissario generale civile
CRISPO-MONCADA.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero per l'agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Castellani Antonio, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta in data 10 novembre 1920 del Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti relativa alla attribuzione del fondo Foresta Fischia sito in territorio di Brancaleone (provincia di Reggio Calabria) e intestato al principe Vincenzo Carafa di Roccella fu Luigi proprietario e De Medici Clotilde fu Giuseppe usufruttuaria, il quale fondo, secondo risulta dal certificato dell'Agenzia delle imposte di Ardore, ha una superficie di tomoli 528 1|32 pari ad ettari 176,98,24, con l'imponibile di lire 1541,36 ed è individuato coi nn. 136, 137 e 138; e letta altresì la successiva lettera in data 13 dicembre 1920 con la quale l'Opera nazionale rettifica la precedente indicazione dei confini, precisandoli nel seguente modo:

A nord proprietà Antonino Romano, torrente Artalia, torrente Mancuso, proprietà Arcipretura di Brancaleone, Ventura Mancloviti, Misitani Domenico, Romano Antonio, fratelli Guida, Cristiani Antonio;

Ad est proprietà Martelli, Guarnacci, comune di Brancaleone, Palermiti, Tuglio, Luciano, Lagna, Mancloviti:

A sud torrente Caldara;

A sud-ovest e nord-ovest il mare Ionio.

Udita la relazione dell'ing. comm. Giuseppe Zattini.

Ritenuto che, a termini dell'art. 5 del regolamento legislativo approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, in Consiglio di Amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, ha dato comunicazione agli interessati della richiesta di attribuzione del su descritto fondo, come risulta dalla ricevute postali di ritorno.

Ritenuto che la richiesta di attribuzione dei terreni di cui trattasi, viene fatta ai sensi ed agli effetti degli articoli 9, n. 3, e 11 prima parte, del regolamento legislativo approvato con D. L. 16 gennaio 1919, n. 55, per essere i terreni medesimi atti ad importanti trasformazioni colturali.

Considerato che il fondo è tenuto da un affittuario il quale adotta questo avvicendamento culturale: un anno a cereali ed un anno a pascolo subaffittando di anno in anno il terreno per la semina a coloni i quali naturalmente non possono che eseguire una coltivazione di sfruttamento.

Considerato che di fronte a tale sistema di conduzione, l'Opera nazionale si propone il seguente piano:

a) impianto di vigneto-frutteto in una zona pianeggiante, con terreno profondo;

b) impianto di orto e agrumeto in una parte a nord e lungo il torrente Caldara dove può farsi un allacciamento di sorgive;

c) impianto di filari di fichi d'India nella zona più rocciosa;

d) coltura continua avvicendata in tutto il resto del fondo da frazionarsi in quote, adottando in rotazione, il grano duro, le fave o le patate e la sulla od il trifoglio, a seconda che meglio comporta la natura del terreno.

Presa visione della lettera in data 20 novembre 1920 della signora principessa Maria Assunta Colonna, la quale pei suoi figli minori Carafa fu Vincenzo, dichiara di non opporsi alla richiesta purchè venga corrisposto un equo prezzo. Solo fa notare, che non è esatta la indicazione del confine a nord, in causa di una parziale vendita del fondo avvenuta il 25 gennaio 1920; aggiunge inoltre che non va incluso nella attribuzione il fondicello «Cucco Rosso» esteso circa un ettaro e assolutamente distaccato dal fondo «Fischia» così da essere in ogni parte circondato da altre proprietà.

Il Collegio, ritenuto che venne già rettificata la indicazione dei confini, che nell'estratto catastale non risulta incluso il fondicello Cucco Rosso e che la questione del prezzo non infirma il titolo per cui è fatta la richiesta di attribuzione.

Ritenuto infine la importanza della trasformazione culturale prospettata dall'Opera e sulla quale non c'è contestazione.

PER TALE MOTIVO

il Collegio, visti ed applicati gli articoli 9, n. 3, ed 11, prima parte, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Pronunzia la attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Foresta Fischia», in territorio di Brancaleone (provincia di Reggio Calabria), intestato al principe Carafa di Roccella, come sopra è descritto e meglio specificato nella richiesta e negli atti, autorizzandone la immediata occupazione da parte dell'Opera stessa.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunciato il giorno 16 dicembre 1920 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Gatti — Brizi — Zattini, estensore — *A. Castellani* segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nell'ufficio di segreteria del Collegio il giorno 22 del mese di dicembre 1920.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 30 dicembre 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

MINISTERO DEL TESORO

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO
per l'assistenza militare e le pensioni di guerra

Servizio dell'assistenza militare.

ELENCO degli Enti che si occupano dell'assistenza a favore dei combattenti più bisognosi, registrati a mente del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225.

a) Enti registrati in data 24 novembre 1920:

Comitato assistenza combattenti bisognosi - Associazione combattenti di Anagni.

b) Enti registrati in data 1° dicembre 1920:

Comitato assistenza combattenti bisognosi sezione Associazione nazionale combattenti di Laureana di Borello.

Id. id. Vizzini.
Id. id. Genova.

c) Enti registrati in data 6 dicembre 1920:

Comitato assistenza combattenti bisognosi della «Italica Gens» Federazione per l'assistenza degli emigranti transoceanici in Roma.

Comitato assistenza combattenti bisognosi sezione Associazione nazionale combattenti di Monterotondo.

Id. id. Rotella.
Id. id. Pietracupa.
Id. id. Sulmona.
Id. id. Fiuggi.
Id. id. Arcinazzo Romano.
Id. id. Ascoli Piceno.
Id. id. Roiate.
Id. id. Introdacqua.
Id. id. Buscemi.
Id. id. Campoligure.
Id. id. Senerchia.
Id. id. Panni.
Id. id. Lauro.
Id. id. San Fratello.
Id. id. Morozzo.
Id. id. Bivona.

Comitato assistenza combattenti bisognosi sezione Associazione nazionale combattenti di Pachino.
Id. id. Melicuccà.
Id. id. Misilmeri.
Id. Id. Avellino.
Id. id. Fiumefreddo.
Id. id. Ospedaletto d'Alpinolo.
Id. id. Girgenti.
Id. id. Saracena.
Id. id. Monza.
Id. id. Presicce.
Id. id. Bisceglie.
Id. id. Gasperina.
Id. id. Alghero.
Id. id. Conversano.
Id. id. Laurenzana.
Id. id. Varco Sabino
Id. id. Olevano Romano.
Id. id Galzignano.
Id id. Gerano.
Id. id. Scilla.
Id. id. Foligno.
Id. id. Celano.
Id. id. Rionero Sannitico.
Id. id. Rivodutri.
Id. id. Muro Lucano.
Id. id. Pentima.
Id. id. Soriano Calabro.
Id. id. Grottole.
Id. id. Sonnino.
Id. id. Eboli.
Id. id. Enemonzo.
Id. id. Salemi.

d) Enti registrati in data 14 dicembre 1920:

Comitato assistenza combattenti bisognosi sezione Associazione nazionale combattenti di Mezzojuso.
Id. id. Albenga.
Id. id. Siderno Marina.
Id. id. Perdasdefogu.
Id. id. S. Nicandro Garganico.
Id. id. Legnano.
Id. id. Giugliano di Campania.
Id. id. Cittanova.
Id. id. Segni.
Id. id. Gorio di San Lorenzo.
Id. id. Omignano.
Id. id. Piaggine.
Id. id. Montelanico.
Id. id. Alimena.
Id. id. Monteverde.
Id. id. Santa Caterina Villarmosa.
Id. id. Brindisi (Lecce).
Id. id Serre.
Id. id. Trani.

e) Enti registrati in data 29 dicembre 1920:

Comitato assistenza combattenti bisognosi sezione Associazione nazionale combattenti di Vallefredda.
Id. id. Città di Castello.
Id id. Montegiberto.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto dell' 8 ottobre 1920:

Del Vecchio Ciro, applicato, cessa di far parte dei ruoli del personale della Corte dei conti dal 9 settembre 1920, in seguito alla sua nomina ad applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 15 ottobre 1920:

Alberti Luigi, applicato, cessa di far parte dei ruoli del personale della Corte dei conti, a decorrere dal 16 agosto 1920, perchè nominato da tale data ufficiale nelle delegazioni del tesoro.

Con R. decreto del 19 ottobre 1920:

Carosi comm. dott. Ubaldo, capo sezione, è collocato a riposo per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° ottobre 1920, col titolo onorifico di referendario.

Con R. decreto del 26 ottobre 1920:

Favale Francesco, applicato, l'aspettativa per motivi di salute per la durata di mesi tre dall'8 luglio 1920, è prorogata per gli stessi motivi a tutto il 7 luglio 1922, con l'assegno annuo di L. 750.

Con R. decreto del 7 novembre 1920:

Conte Gaetano, applicato, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, per la durata di mesi 5, a decorrere dal 9 ottobre 1920, con l'assegno annuo di L. 750.

Con R. decreto del 18 novembre 1920:

La Greca dott. Gustavo, primo segretario, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° ottobre 1920, con l'assegno annuo di L. 3200.

Con decreto Presidenziale del 30 novembre 1920:

Pugliares Giuseppe, usciere capo, in aspettativa d'ufficio per motivi di salute dal 1° dicembre 1918, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° dicembre 1920.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 21 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	184 35	Belgio	193 31
Londra	106 36	Berlino	45 77
Svizzera	442 25	Vienna	5 75
Spagna	381 —	Praga	36 25
New York	28 05	Pesos oro	22 32
Olanda	9 30	Pesos carta	9 67

Oro 421 70

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	71 88	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	72 81	—

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1912, n. 78, per l'ammissione alla carriera di ragioneria nel Ministero degli affari esteri;

Riconosciuta la necessità di iniziare il conferimento dei posti disponibili nel ruolo di ragioneria del Ministero a norma dell'articolo 63 del citato decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Determina:

Art. 1.

È aperto presso questo Ministero, secondo l'unito programma, un concorso per esami ad un posto di ragioniere, con lo stipendio iniziale di L. 4000 annue lorde.

Art. 2.

Il concorso sarà regolato dalle norme del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1912, n. 78, e dalle norme vigenti a favore dei combattenti.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio 1921.

Art. 4.

Speciale bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

I concorrenti, oltre che dall'avviso che a tempo debito sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, saranno individualmente informati dell'ammissione al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 8 dicembre 1920.

SFORZA.

BANDO DI CONCORSO.

È aperto un concorso per esami ad un posto di ragioniere presso il Ministero degli affari esteri, con lo stipendio iniziale di L. 4000 annue lorde.

Il concorso sarà regolato dalle norme del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1912, n. 78, e dalle norme generali vigenti a favore dei combattenti.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio 1921.

Tali domande, in carta da bollo da una lira, devono essere scritte e scritte di tutto pugno dagli aspiranti e devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) attestato di cittadinanza italiana;

b) atto di nascita da cui risulti che il candidato abbia compiuto l'età di 18 anni e non abbia superato l'età di 25 anni alla data dell'8 dicembre 1920;

c) certificato di buona condotta non anteriore a due mesi dalla data del presente bando di concorso;

d) fedina penale, non anteriore a due mesi dalla data del presente bando di concorso;

e) diploma di ragioniere ottenuto in un R. Istituto tecnico;

f) certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare ed eventuali documenti relativi ai servizi prestati in guerra alle ricompense ottenute e alle ferite riportate.

Le domande ed i documenti presentati dopo la scadenza del termine prefisso, sono respinte. Non è ammesso a concorrere chi in due precedenti prove non abbia riportata l'idoneità.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina, alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento di queste condizioni non vincola il Ministero alla accoglienza della domanda di ammissione al concorso.

Almeno sei giorni prima dell'inizio degli esami, oltre la notificazione da farsi individualmente ai singoli concorrenti, sarà inserito nella *Gazzetta ufficiale* l'elenco degli aspiranti ammessi al concorso, coll'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissata per gli esami.

Gli esami verteranno sulle materie indicate nei seguenti 6 gruppi: 1° aritmetica razionale; algebra elementare; aritmetica commerciale e finanziaria; ragioneria — 2° contabilità di Stato — 3° elementi di diritto pubblico (costituzionale e amministrativo) e privato (civile e commerciale); elemento di economia politica e di scienza delle finanze — 4° storia e geografia — 5° ordinamento e attribuzioni del Ministero degli affari esteri e degli uffici dipendenti — 6° lingua francese.

Il programma dettagliato di tutte le materie viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* insieme al decreto che bandisce il concorso.

Le prove scritte sono quattro; hanno luogo in giorni differenti e versano rispettivamente sulle materie di cui ai gruppi 1, 2, 3, 6.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità senza esser dichiarati vincitori del concorso non possono essere nominati in carriera.

PROGRAMMA

Aritmetica razionale ed algebra elementare.

a) Aritmetica.

Teorica delle quattro operazioni sui numeri interi.

Teoremi fondamentali sulla divisibilità dei numeri interi; sui numeri primi; massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri.

Teorica delle frazioni ordinarie; riduzione delle frazioni ordinarie in decimali.

Numeri decimali periodici e loro frazioni generatrici.

Regola per l'estrazione della radice quadrata di numeri interi e frazionari.

Calcolo dei radicali: esponenti frazionari; proporzioni.

b) Algebra.

Generalità sul calcolo letterale e sulle formule algebriche.

Numeri negativi; addizione e sottrazione algebriche; moltiplicazione e divisione algebriche; quadrato d'un polinomio; cubo di un binomio e di un trinomio; radicali.

Frazioni algebriche; esponente nullo; esponenti negativi e frazionari.

Equazioni di 1° grado ad una incognita; sistema di equazioni di 1° grado di cui il numero delle incognite uguaglia quello delle equazioni; problemi di 1° grado.

Equazione generale di 2° grado ad una incognita; discussione delle soluzioni; relazione tra i coefficienti e le radici della equazione; equazioni riducibili al 1° e 2° grado; problemi di 2° grado.

Rapporto di due grandezze; proporzioni.

Progressioni per differenza e per quoziente.

Logaritmi; uso delle tavole; applicazioni.

Aritmetica commerciale e finanziaria.

a) Aritmetica commerciale.

Nozioni generali: Azienda, computisteria.

Calcoli sulle merci e sulle monete: Misure, ragguagli.

Merci: prezzi, miscugli, adeguati; la compra-vendita.

Monete: alligazioni, ragguagli.

Interesse e sconto semplice: Interesse, concetto, metodi di calcolo e loro applicazioni, adeguati di tempo e di tassa; sconto commerciale e razionale; applicazioni.

Conti correnti nei loro diversi metodi.

Riparti: Teorica ed applicazioni.

Cambio: Concetto e calcoli generali; parità cambiarie; livellazioni, calcoli di cambio diretto o indiretto; arbitraggi e ordini di banca.

Fondi pubblici e privati: I debiti pubblici; quello italiano in particolare; calcoli relativi.

Le azioni e le obbligazioni; calcoli relativi, operazioni di borsa.

b) Aritmetica finanziaria.

Interesse composto; sconto composto; annualità; ammortamenti rendite; assicurazioni.

Ragioneria.

a) Ragioneria generale.

L'amministrazione economica: L'azienda in generale; soggetto; terzi; patrimonio.

Le funzioni amministrative: in generale. volizione, direzione, gestione, controllo.

Organi amministrativi: loro responsabilità; volitivi; direttivi; esecutivi.

Concetto, scopo, partizione della ragioneria.

Inventario: Concetto; varie specie; materia e forma; rinnovazione.

Preventivo: Concetto; specie; importanza nelle aziende pubbliche e private.

Bilanci di previsione: di guida e di freno; di cassa e di competenza; fabbisogni.

Classificazione dei fatti e criteri di previsione.

Forma; esame; approvazione; rinnovazione.

Controllo contemporaneo ai fatti amministrativi: Vigilanza; creazione di interessi opposti; documenti ed automati.

Registrazione: Concetto e scopo.

Teorica del conto: oggetto e forma dei conti; apertura e chiusura; epilogo e svolgimento; i valori di conto.

Teorica del sistema: sistemi integri e parziali; il sistema del patrimonio; delle previsioni; degli impegni; dei beni altrui.

I metodi: scritture semplici; doppie; bilancianti. La partita semplice; il metodo camerale; la partita doppia; il giornale-mastro; la logismografia.

Il rendiconto: Generalità; conti degli agenti e dei consegnatari. Rendiconti patrimoniali e finanziari. Forma; presentazione; approvazione.

b) Ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

Provincie e comuni - Opere pie: Natura e costituzione di tali aziende; patrimonio; organi e funzioni dell'amministrazione. Inventario. Bilancio. Controllo contemporaneo: servizio dell'entrata, della spesa, di tesoreria. Le registrazioni. Il rendiconto.

Contabilità di Stato.

Generalità: Lo Stato e il controllo; concetto e definizione di contabilità di Stato: suo sviluppo in Italia; la legislazione italiana.

Organi e funzioni di controllo nell'amministrazione statale: Il controllo esterno: pubblica opinione e stampa; il Parlamento; la Corte dei conti; il Consiglio di Stato.

Il controllo interno: ragioneria generale dello Stato; ragionerie centrali e provinciali; consiglio dei ragionieri.

I beni dello Stato: Il demanio pubblico e il demanio fiscale.

Gli inventari dello Stato: Classificazione delle attività e passività dello Stato; diversi inventari; criteri generali di valutazione.

Il bilancio dello Stato: Origine e concetto: il diritto di bilancio; definizione; il bilancio come legge.

Preparazione: l'iniziativa finanziaria; l'esercizio finanziario; le entrate e le spese, loro classificazione e valutazione. Bilancio di competenza e di cassa. Fondi di riserva. Legge d'assestamento e tabella esplicativa.

Forma: Stati di previsioni; note di variazione; assestamento e tabella esplicativa, ripartizioni in articoli.

Voto del bilancio: presentazione al Parlamento: esame secondo i vari sistemi; conflitti parlamentari e rifiuto del bilancio. Voto dell'assestamento; maggiori assegnazioni; storni.

Esecuzione del bilancio; aumento costante dei bilanci; vicende del bilancio in Italia.

I contratti: Generalità; capitolati d'oneri: incanti e trattative private: servizi ad economia: collaudi.

Servizio dell'entrata: Generalità; accertamento; riscossione; versamento.

Servizio della spesa: Generalità: impegno; liquidazione; pagamento; mandati e norme relative.

Servizio di tesoreria e dei magazzini: Tesoreria centrale e tesorerie provinciali; gli agenti e i consegnatari.

Le scritture: Scritture elementari; norme del 1887; loro ordinamento e vicende in Italia.

Il consuntivo: Preparazione; materia e forma, esame e voto.

Diritto pubblico.

Il diritto pubblico e le sue principali partizioni:

A) Diritto costituzionale.

Concetto e forme dello Stato — Teoria della sovranità — Teoria delle forme di governo — Ordinamento dei poteri pubblici — Fonti del diritto costituzionale italiano.

Il potere legislativo — La rappresentanza politica — Il diritto elettorale in genere, e il diritto elettorale italiano in specie — Procedura elettorale — Eleggibilità — Prerogative dei deputati — Funzioni della Camera — Procedura parlamentare — Il Senato: sua composizione: prerogative dei senatori — Funzioni del Senato.

Il potere esecutivo — Il capo dello Stato: sue prerogative e funzioni — Il gabinetto: origine storica: caratteri odierni del governo di gabinetto — La responsabilità ministeriale.

Il potere giudiziario — Garanzie dei magistrati — Cenni sull'ordinamento giudiziario italiano.

Il diritto di libertà individuale — Guarentigia e tutela — Principali forme del diritto di libertà: libertà personale, libertà spirituale, libertà di associazione, libertà economica.

B) Diritto amministrativo.

La pubblica amministrazione: generalità e concetti fondamentali.

L'organizzazione amministrativa — Principi generali — I pubblici funzionari.

Gli organi dell'amministrazione centrale — I ministeri — Corpi consultivi e di sindacato.

L'amministrazione locale — Provincie e comuni.

La difesa giurisdizionale verso la pubblica amministrazione — Ordinamento e funzioni della giustizia amministrativa.

L'amministrazione finanziaria — I ministeri delle finanze e del tesoro e gli uffici dipendenti — Il demanio e il patrimonio privato degli enti pubblici.

Cenni sommari sui principali rami della pubblica amministrazione: polizia di sicurezza, amministrazione sanitaria, amministrazione militare, scolastica, assistenza e beneficenza pubblica, ecc.

Diritto privato.

Concetto e partizioni del diritto privato:

A) Diritto civile.

Le fonti del diritto civile italiano — Limiti della legge in ordine al tempo (retroattività) e allo spazio (diritto internazionale privato).

Le persone — Principio e fine della personalità — Stato e capacità: cittadinanza.

Il diritto di famiglia — Rapporti coniugali — Rapporti parentali — Tutela e cura.

I diritti reali — Distinzione dei beni — Possesso — Proprietà — Servitù — Garanzie reali.

I diritti d'obbligazione — Nozioni generali — Fonti — Dei contratti in particolare: requisiti, effetti, ecc. — Nozione dei principali contratti.

Il diritto di successione ereditaria — Concetti generali — Successione legittima e testamentaria.

Cenni sommari sulla tutela dei diritti — La prescrizione.

B) Diritto commerciale.

Le fonti del diritto commerciale italiano.

Gli atti di commercio.

Il soggetto dell'attività mercantile — Criteri che determinano la qualità di commerciante — Società commerciali — Agenti ausiliari.

L'oggetto dell'attività mercantile — Merci, derrate, danaro, titoli di credito, servizi, ecc. — Istituti che agevolano l'esercizio del commercio.

Le obbligazioni commerciali — Regole generali — Nozione dei principali contratti regolati dal codice di commercio.

Il commercio marittimo — Le navi e la loro nazionalità — Proprietà delle navi — Diritti reali sulla nave.

L'armatore — Il capitano — L'equipaggio.

Principali contratti relativi al commercio marittimo.

Nozioni generali intorno al fallimento e alla procedura relativa.

Scienza delle finanze.

Nozioni generali: Teorie generali dei fenomeni finanziari; le spese e le entrate pubbliche in generale.

Spese dello Stato: Per la costituzione, la difesa, la giustizia, la sicurezza interna, l'istruzione e l'educazione, i lavori pubblici, la produzione, la pubblica assistenza.

Entrate ordinarie dello Stato: Demanio fiscale, tasse e pubbliche imprese.

Le imposte: teorie generali.

Imposte dirette. Imposte indirette. Imposte speciali.

Entrate straordinarie: Debiti pubblici. Entrate minori. Alienazioni di beni, riserve del tesoro e delle banche, corso forzoso.

Bilancio dello Stato: (vedi Contabilità di Stato).

Economica politica.

Nozioni generali: Concetto, limiti; leggi economiche e regole di condotta di affari privati e pubblici. I fenomeni economici. La ricchezza materiale; i servizi; i beni diretti; i beni istrumentali; il risparmio.

Produzione: Definizione della produttività; suoi fattori; organizzazione della produzione: progresso e limiti; produttività crescente e decrescente; l'impresa privata e pubblica.

Circolazione: Concetto; valore normale; corrente; di uso; di scambio; domanda e offerta; moneta; prezzo; variazioni nei prezzi; concorrenza; mercati organizzati; prezzi di dettaglio; monopoli; combinazioni. Il credito ed i suoi strumenti; le banche in particolare; commercio e trasporti.

Distribuzione: Concetto; la popolazione e teorie relative. Proprietà. Salario; interesse; rendita; profitto.

Le Assicurazioni e gli Istituti di previdenza. Le cooperative.

Consumo: Concetto; relazioni con la produzione.

Storia.

La rivoluzione francese: sue cause; l'assemblea costituente e la legislativa (1789-1792) — La Convenzione nazionale; la repubblica e la prima guerra con le potenze alleate fino al trattato di Campoformio (1792-1797) — Nuova guerra colle potenze alleate fino al trattato di Luneville (1798-1801) — Consolati di Napoleone (1799-1804) — L'Impero (1804) — Terza guerra colle potenze alleate fino alla pace di Presburgo (1805) — Quarta guerra colle potenze alleate fino al trattato di Tilsitt (1806-1807); blocco continentale — Intervento dei francesi in Spagna e guerra conseguente (1808-1813) — Quinta guerra colle potenze alleate fino al trattato di Shönbrunn (1809) — Sesta guerra colle potenze alleate; campagna di Russia (1812) — Settima guerra colle potenze alleate fino all'abdicazione di Napoleone (1813-1814); occupazione della Francia da parte degli alleati; prima pace di Parigi; restaurazione dei Borboni — Il congresso di Vienna e la restaurazione europea — I cento giorni — Seconda pace di Parigi — La Santa Alleanza.

Condizioni dell'Italia durante la rivoluzione francese e l'impero.

Assetto dell'Europa; governi dispotici e reazionari — Moti del 1820 e del 1821 in Italia — Rivoluzione del 1830 in Francia; governo di Luigi Filippo — Altri tentativi in Italia e progresso delle aspirazioni nazionali e liberali; rivoluzione del 1848 in Francia.

Rivoluzione del 1848 in Austria, in Prussia ed in altri Stati della Germania — Le costituzioni degli Stati italiani e la guerra di indipendenza contro l'Austria nel 1848-849 — La repubblica francese fino alla proclamazione dell'impero (1848-852) — Guerra di Crimea (1854-856) — Alleanza del Piemonte colla Francia e guerra contro l'Austria in Italia (1859) — Unificazione dell'Italia e proclamazione del regno italiano (1859-861) — Guerra fra la Prussia e la Danimarca per i ducati dello Schleswig e dell'Holstein (1864) — Alleanza italo-prussiana e guerra contro l'Austria (1866); risultati per l'Italia e per la Germania — Guerra franco-prussiana (1870-871); proclamazione dell'impero tedesco (1871) — Occupazione di Roma; legge delle guarentigie; morte di Vittorio Emanuele II e di Pio IX — La guerra russo-turca; il trattato di San Stefano ed il congresso di Berlino (1878).

Vicende degli Stati balcanici dopo il 1878 — Protettorato francese sulla Tunisia — Occupazione inglese dell'Egitto — Guerra tra la Spagna e gli Stati Uniti — Guerra tra la Russia e il Giappone — Recenti avvenimenti politici.

Espansione coloniale degli Stati europei.

Geografia.

Geografia fisica e politica dell'Europa con particolare riguardo all'Italia, dell'Asia, Africa, America, Oceania ed Australia.

Principali centri ed arterie commerciali; porti di notevole importanza commerciale; navigazione; produzioni ed industrie; importazione ed esportazione; emigrazione ed immigrazione.

Le colonie dell'Italia.

Possedimenti, protettorati e colonie europee in Africa, Asia, America, Oceania e Australia; loro costituzione politica ed importanza commerciale.

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale

CONCORSO per titoli a 147 posti di medico di riparto.

Il termine per la presentazione delle domande fissato alle ore 17 del giorno 31 gennaio 1921, di cui l'avviso di concorso in data 18 dicembre 1920 per 147 posti di medico di riparto, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, n. 2, del 4 gennaio 1921, è prorogato alle ore 17 del giorno 28 febbraio 1921.

Roma, 17 gennaio 1921.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*